

SOLUZIONE srl

Servizi per gli enti locali



www.entionline.it

Aggiornamento RAGIONERIA

Circolare 13 dicembre 2018

Costituzione del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2018

➔ Introduzione

Il 31 dicembre, la fine dell'esercizio, rappresenta da sempre una data molto rilevante per gli uffici ragioneria degli enti locali. Con l'ordinamento contabile armonizzato tale scadenza ha assunto un'importanza ancora maggiore.

Le motivazioni dell'aumentata importanza del 31 dicembre sono da riscontrarsi in due caratteristiche fondamentali del nuovo ordinamento contabile recato dal D.Lgs. n. 118/2011:

- ➔ l'esigibilità delle entrate e delle spese;
- ➔ la costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV).

In questa circolare approfondiremo dunque, dopo aver ricordato che cosa intendiamo quando parliamo di FPV, le situazioni nelle quali si costituisce il FPV al 31/12/2018, sottolineando anche alcune recenti ed importanti precisazioni del giudice contabile.

➔ Il fondo pluriennale vincolato

Il § 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ([allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011](#)) ha definito il fondo pluriennale vincolato (FPV) come un saldo finanziario, costituito da **risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata**; trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il § 5.4 citato precisa altresì come il fondo pluriennale vincolato sia formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e

imputate a esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, **a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione**, risulti non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (§ 5.4 principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria). Nel caso di un impegno di spesa imputato all'esercizio T e reimputato all'esercizio T+1, già finanziato nell'esercizio T da un'entrata non vincolata, qualora la reimputazione non sia dovuta a eventi verificatisi successivamente alla registrazione, ma, per esempio, a inerzia nella prestazione verso l'ente locale, non si genera, nemmeno in sede di riaccertamento ordinario, il FPV e il finanziamento della spesa nell'esercizio T+1 deve essere garantito da entrate diverse dal FPV, esigibili nell'esercizio T+1 (la Corte dei conti, per quanto attiene agli impegni reimputati agli esercizi successivi, finanziati tramite FPV a causa di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, chiede di dimostrare nella relazione al rendiconto **l'impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto**: si veda il punto 1.3.1 del questionario SIQUEL al rendiconto 2016 approvato con deliberazione n. 6/2017/SEZAUT/INPR in data 5/4/2017 della sezione Autonomie del giudice contabile).

Dunque la costituzione del fondo pluriennale vincolato necessita della presenza contemporanea di quattro elementi:

- ➡ le entrate devono essere già accertate;
- ➡ le entrate devono essere vincolate, ovvero destinate al finanziamento di investimenti;
- ➡ le spese, finanziate dalle entrate già accertate, devono essere già impegnate;
- ➡ le spese devono essere esigibili in esercizi successivi a quello nel quale è accertata l'entrata che finanzia le spese.

Come indicato dal citato § 5.4, il fondo pluriennale vincolato riguarda prevalentemente le spese di investimento, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Come precisato dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e dal § 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.

Il principio contabile sottolinea come sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati di spesa non sia possibile assumere impegni né effettuare pagamenti.

➡ **Le specifiche tipologie di fpv disposte direttamente dal principio contabile applicato in deroga alla definizione generale di fpv**

Vi sono alcune tipologie di generazione di fondo pluriennale vincolato che sono indicate direttamente dal principio contabile; tali tipologie risultano particolarmente interessanti da analizzare, sia per le caratteristiche intrinseche, che per la frequenza con la quale si presentano nella gestione degli enti locali.

● Spese di investimento con procedure di affidamento attivate

Il citato § 5.4 e l'art. 183, comma 3, del [D.Lgs. n. 267/2000](#) prevedono che possano essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato le spese per opere pubbliche riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 (il riferimento all'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 deve intendersi adesso all'art. 32 del [D.Lgs. n. 50/2016, il nuovo codice degli appalti](#)), unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera, ancorché non impegnate.

Ai fini della costituzione del FPV al 31/12/2018, per attivazione delle procedure di affidamento deve intendersi:

- ➡ affidamenti in economia entro il 31/12/2018;
- ➡ pubblicazione del bando di gara entro il 31/12/2018;
- ➡ lettere di invito alla presentazione dell'offerta, per le procedure negoziate senza pubblicazione di bando, trasmesse entro il 31/12/2018;
- ➡ pubblicazione entro il 31/12/2018 di avviso di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del [D.Lgs. n. 50/2016](#) (come indicato dalla [deliberazione n. 439 della sezione veneta della Corte dei conti](#), depositata in segreteria il 14/11/2018).

● Tutte le voci del quadro economico di spese di investimento per le quali talune spese del quadro siano state formalmente impegnate

Il principio contabile (§ 5.4) prevede altresì che possano essere finanziate con fondo pluriennale vincolato tutte le voci di spesa nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici, esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate, sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del FPV per l'intero quadro economico è consentita solamente in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relative solamente ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione (l'impegno delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del FPV per l'intero quadro economico).

Per costituire il FPV per l'intero quadro economico del lavoro pubblico sono dunque necessari:

- ➡ un progetto approvato;
- ➡ devono essere state impegnate, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionate, delle spese del quadro economico progettuale diverse dalle spese di progettazione (le spese di progettazione, se presenti, devono essere accompagnate da altre spese che dimostrino la volontà dell'amministrazione pubblica di procedere alla realizzazione dell'opera: indennità di esproprio, perizie geologiche, analisi sismiche, scavi propedeutici, ecc.).

Dunque, l'impegno sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata entro il 31/12/2018 di spese diverse dalla progettazione contenute nel quadro economico consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato, che finanzierà l'intero quadro economico dell'opera, da imputarsi secondo l'esigibilità della spesa.

Per esempio, in caso di impegno entro il 31/12/2018 di indennità di esproprio contenute nel quadro economico progettuale, potrà essere costituito il FPV che finanzierà anche l'intero quadro economico dell'opera nell'esercizio 2019, qualora l'opera pubblica sarà interamente realizzata nell'esercizio 2019.

● Precisazioni per la costituzione del FPV per le opere pubbliche come sopra analizzate (sia per le gare attivate, che per gli interi quadri economici)

Il § 5.4 prevede che in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo le risorse accertate cui il FPV si riferisce confluiscano nell'avanzo di amministrazione, disponibile destinato o vincolato, in ragione della fonte di finanziamento originaria e il FPV deve essere ridotto di pari importo.

Il § 5.4 indica come, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuino a essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscano nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente, che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione.

L'art. 6-ter del [decreto-legge n. 91/2017](#) precisa che, per gli enti locali che rispettino il saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della [legge n. 243/2012](#), la rideterminazione del quadro economico progettuale può essere effettuata entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione. Dunque, a seguito della modifica introdotta dall'art. 6-ter del DL n. 91/2017, in caso di aggiudicazione della realizzazione di un'opera pubblica nell'anno 2019, l'ente può rideterminare il quadro economico dell'opera entro il 31/12/2021, imputando agli esercizi successivi al 2019 le risorse derivanti dai ribassi d'asta, finanziandole con fondo pluriennale vincolato.

Ancora, il § 5.4 precisa che, quando l'opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del responsabile unico del progetto (RUP), le spese previste nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscano nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.

Si segnala come il disegno di legge di bilancio 2019, in discussione in parlamento, preveda la modifica sostanziale dell'art. 183 del [TUEL](#), disponendo come le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato secondo le modalità definite entro il 30 aprile 2019 con DM del MEF, su proposta della Commissione ARCONET, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. E' possibile che, a seguito dell'emanazione del DM MEF, con la modifica del § 5.4 le spese di progettazione, probabilmente di un determinato livello progettuale, siano ritenute sufficienti per finanziare con FPV l'intero quadro economico dell'opera.

Terremo sicuramente aggiornati i nostri abbonati degli sviluppi conseguenti all'approvazione della legge di bilancio 2019.

● Fondo risorse decentrate del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) del personale

Come indicato al § 5.2, lettera a), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, per quanto attiene al trattamento accessorio e premiante [fondo risorse decentrate di cui agli artt. 67, 68 e 69 del contratto collettivo nazionale di lavoro ([CCNL](#) 21/05/2018)] di cui al CCDI:

➔ la sottoscrizione del CCDI costituisce il titolo per dare luogo all'obbligazione giuridicamente perfezionata;

➔ alla sottoscrizione del CCDI si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni diventano esigibili (l'esercizio in cui vengono liquidate).

A seguito di quanto detto sopra, si possono riscontrare tre possibili situazioni al 31/12/2018:

a) **il fondo per le risorse decentrate 2018 non viene costituito entro il 31/12/2018:** le economie di bilancio confluiscano nel risultato di amministrazione vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale [la sezione molisana della Corte dei conti, nella [deliberazione n. 161 del 18/07/2017](#) (depositata in segreteria in data 21/07/2017) ha inoltre precisato che la quota che confluiscce nell'avanzo vincolato deve intendersi riferita esclusivamente alla parte stabile del fondo per il CCDI, essendo la parte stabile la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale; conseguenza della deliberazione n. 161/2017 del giudice contabile è che, in caso di mancata costituzione del fondo per il CCDI, la parte variabile del fondo per lo stesso CCDI non confluiscia nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, bensì costituisca una vera e propria economia di spesa che si riversa nei fondi liberi del risultato di amministrazione (confluendo la quota variabile del fondo per il CCDI nei fondi liberi dell'avanzo di amministrazione, tale quota non potrà più essere utilizzata per finanziare la parte variabile del fondo per il CCDI dell'esercizio per il quale il contratto decentrato è stato sottoscritto: infatti, l'art. 187 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, non consente più l'applicazione dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ripetitive, nemmeno in sede di assestamento. Pertanto, nel caso in esame, la quota variabile del fondo per il CCDI non costituito diviene una reale economia di spesa che non potrà più essere erogata)];

b) **il fondo per le risorse decentrate 2018 viene costituito nel 2018, ma il contratto decentrato non viene sottoscritto entro il 31/12/2018:** sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate; non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscano nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2018, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio nel 2019;

c) **il fondo per le risorse decentrate 2018 viene costituito nel 2018 e il contratto decentrato viene sottoscritto entro il 31/12/2018:** le spese per il trattamento accessorio che saranno liquidate nel 2019 devono essere reimputate a tale esercizio, costituendo nel 2018 il fondo pluriennale vincolato di spesa.

Si sottolinea come l'esigibilità delle indennità di turno, di reperibilità, di maneggio valori e di rischio relative al mese di dicembre 2018 possono essere correttamente calcolate solamente a gennaio 2019 e possono essere liquidate nel 2019; dunque tali indennità relative al mese di dicembre 2018 devono essere imputate all'esercizio 2019 (la quota di dicembre 2018 deve essere reimputata al 2019 e finanziata con FPV).

Le spese per la retribuzione di risultato dei dirigenti, ovvero dei funzionari responsabili di posizioni organizzative negli enti locali privi di dirigenti, seguono lo stesso trattamento del fondo per il trattamento accessorio e premiante, risultando il decreto di nomina il titolo

per la costituzione di obbligazione giuridicamente perfezionata, reimputando la spesa all'esercizio successivo e finanziandola con il FPV [stesso trattamento della situazione c) sopra elencata].

● Spese per il conferimento di incarichi a legali esterni

Come indicato al § 5.2, lettera g), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, gli impegni di spesa derivanti dal conferimento di incarichi a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, vengono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza finanziaria potenziata.

In sede di riaccertamento ordinario dei residui, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno di spesa e alla immediata reimputazione all'esercizio in cui si prevede che tale spesa sarà esigibile. L'ente locale chiede ogni anno, per esempio entro il 31 dicembre prossimo, al legale esterno di confermare o meno il preventivo di spesa sul quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, si provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

Nell'esercizio in cui l'impegno di spesa viene cancellato e reimputato viene costituito automaticamente il fondo pluriennale vincolato a copertura della spesa stessa.

➔ Suggerimenti finali agli uffici ragioneria

Proprio per l'importanza assunta dal 31 dicembre, nella contabilità armonizzata, dalla costituzione del fondo pluriennale vincolato, si suggerisce agli uffici ragioneria degli enti locali di prestare particolare attenzione alle attività che devono essere concluse entro il 31/12/2018. Gli uffici devono:

- ➡ ricevere comunicazione dagli uffici tecnici circa le procedure di gara attivate per gli investimenti, nonché informazioni attinenti alle spese diverse dalla progettazione delle opere pubbliche contenute in un quadro economico, che saranno impegnate entro il 31/12/2018;
- ➡ ricevere comunicazione dagli uffici personale circa la costituzione del fondo risorse decentrate e circa la sottoscrizione del CCDI entro il 31/12/2018;
- ➡ chiedere entro il 31 dicembre prossimo (anche se questa richiesta potrebbe essere trasmessa anche qualche settimana prima del riaccertamento ordinario dei residui) all'avvocato esterno di confermare o meno il preventivo di spesa sul quale è stato assunto l'impegno.

Fatevi aiutare dal software Entionline per la gestione del Fondo decentrato 2018 !

Il servizio supporta l'operatore **nella creazione e nella gestione (destinazione, calcolo economie da riportare, calcolo vincoli, generazione tab. 15 per Conto del Personale, modulistica, ...)** del **Fondo 2018 per la contrattazione decentrata**.

Per ulteriori informazioni e per entrare senza impegno nella versione DEMO, potete cliccare sul seguente link: [Fondo 2018 per la contrattazione decentrata](#)

Per ulteriori informazioni potete contattare l'agente di zona o scrivere a servizi@entionline.it oppure telefonare allo 030/2531939.